

Copia



COMUNE DI BOSCONERO

*Regione Piemonte
Provincia di Torino*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 188 DEL 20/09/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 50 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (1^ FASE) E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "P.F. VAYRA" DI BOSCONERO - CUP J55E21000070006

Determina n. 188 del 20/09/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART. 50 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (1^ FASE) E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "P.F. VAYRA" DI BOSCONERO - CUP J55E21000070006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- il Decreto del Sindaco, n. 10/2024 del 15.07.2024 con il quale si conferisce al Geom. Luciana MELLANO l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- la deliberazione di Consiglio n. 61 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 19.01.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G.- Piano Esecutivo di Gestione – Periodo 2024/2026;
- il vigente codice di comportamento del Comune di Bosconero approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 18.12.2013;
- il D.L. n. 36 del 31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21/06/2022 n. 78”, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione comunale a seguito degli esiti della verifica sismica effettuata dall'Ing. ORIA Paolo Giuseppe Ns. prot. 4448 del 03.08.2020, intende intervenire al fine di mettere in sicurezza la scuola primaria statale “P. F. Vayra” sita in Via Cav. G. Pagliassotti n. 16 - Bosconero;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 05.05.2021 è stato affidato all'Ing. Paolo Giuseppe ORIA con studio tecnico in Via Torino n. 17 – 10082 CUORGNE' (TO) C.F.: ROIPGS57C19D208H, P.IVA 05048530017, l'incarico professionale per la progettazione strutturale a corredo del progetto definitivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA P.F. VAYRA DI BOSCONERO”;
-
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 90 del 05.05.2021 è stato affidato all'Arch. Paolo MAGGIA con studio tecnico in Via Pietro Micca 12 – 13900 BIELLA, C.F.: MGGPLA67H22A859T, P.IVA 01790370025, l'incarico professionale per la progettazione architettonica ed impiantistica a corredo del progetto definitivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA P.F. VAYRA DI BOSCONERO”;

VISTA:

- la richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte ai sensi della L.145/18 e della D.G.R. n. 23-5184 del 14.06.2022, per l'importo di € 1.300.000,00;
- le determinazioni della Regione n. DD 1820/A1802B/23 del 03/07/2023 e A1802B DD 24/10/2023 n. 2660 di assegnazione contributo;
- la conferma di finanziamento da parte della Regione Piemonte relativa alla richiesta di contributo ai sensi art. 1, comma 134, Legge n. 145/2018-Annualità 2024, pervenuta il 27.10.2023 rif. prot. 6281, per l'importo di € 762.102,96;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2024 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi ai sensi dell'art. 193 del TUEL D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e smi. - approvazione variazione di assestamento generale al bilancio 2024/2026 ai sensi .art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267" e n. 29 del 07.08.2024 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi ai sensi dell'art. 193 del TUEL D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi. - Approvazione variazione di assestamento generale al bilancio 2024/2026 ai sensi .art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Integrazioni" del bilancio e aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici, con inserimento a bilancio di mutuo per € 540.000,00 per cofinanziare la restante parte dell'intervento;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2024 del 21.08.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Ing. ORIA Paolo Giuseppe e dall'Arch. MAGGIA Paolo, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.302.103,00= di cui € 970.853,80= per lavori;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2024 del 04.09.2024 con la quale è stata approvata la rettifica al quadro economico (elaborato 5.6 del progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 49 del 21.08.2024) dei lavori di "Adeguamento sismico (1^ fase) e riqualificazione energetica della scuola primaria "P.F. Vayra" e più precisamente lo stesso risulta il seguente:

- QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
1	SOMME A BASE D'APPALTO	EURO	
	lavori	€	576.995,43
	manodopera	€	393.858,37
1.1	Importo <u>lavori a corpo</u>	€	970.853,80
1.2	Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.566,24
1.3	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	€	997.420,04
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
2.1	Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari	€	-
2.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
2.3	Oneri per conferimento a discarica e smaltimento rifiuti speciali	€	-

2.4	Imprevisti	€	16.900,00
2.5	Arrotondamenti	€	57,70
2.6	Acquisizione aree od immobili e pertinenti indennizzi	€	-
2.7	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€	-
2.8	Spese di carattere strumentale, per accertamenti, prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	5.000,00
2.9	Collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici	€	8.000,00
2.10	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-
2.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D. Lgs. 50/2016)	€	-
2.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
2.13	Spese per bollettini di pagamento e corrispettivi vari	€	200,00
2.14	Contributo ANAC	€	445,00
2.15	Validazione progetto	€	-
2.16	Incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell'importo complessivo a base d'appalto (voci 1.1+1.2)	€	22.726,66
2.17	Spese tecniche per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, la Direzione Lavori, Assistenza, Misura e Contabilità, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)	€	114.000,00
2.18	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche (Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA, art. 5 comma 5.1)	€	4.880,00
2.19	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	172.209,36
3	IVA		
3.1	10% SUI LAVORI (voci 1.1+1.2)	€	99.742,00
3.2	22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (voci 2.1+2.3+2.4+2.5+2.7+2.8+2.9)	€	4.818,00
3.3	22% SU SPESE TECNICHE E C.N.P.A.I.A. (voci 2.2+2.10+2.11+2.16+2.18+2.19)	€	27.913,60
3.4	IMPORTO TOTALE IVA	€	132.473,60
4	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (IVA ESCLUSA)	€	1.169.629,40
5	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (IVA COMPRESA)	€	1.302.103,00

RICHIAMATI i seguenti articoli del Dlgs. n. 36/2023:

- 27, sui principi di trasparenza;
- 49, c. 1, 57 e 16 riguardante i principi per l'affidamento dei lavori;
- 17, 50 sulle fasi e procedure di affidamento;
- 62, in merito alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.04.2024 con la quale il Comune di Bosconero ha confermato l'adesione alla Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Lombardore, di cui il Comune capo convenzione risulta essere Lombardore per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 62 del Dlgs. 36/2023 ed approvato il nuovo schema di convenzione;

DATO ATTO che:

- è possibile procedere all'appalto dei lavori di cui trattasi ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Lombardore, Feletto, Foglizzo, Lusigliè, San Ponso, Mathi, Busano, Grosso Canavese, Borgofranco d'Ivrea, Strambino, Fiorano Canavese, CISS 38, Agliè, San Raffaele Cimena, Romano Canavese, Banchette, Bosconero, Candia Canavese, Front, Barbania, Rivarossa, Unione Collinare Canavesana, Collettero Giacosa, Salerano, Loranze, Samone, Pavone Canavese, Vauda Canavese, Traversella, Lessolo, Rueglio, Vestignè, San Giusto Canavese, Baldissero Canavese, Caravino, Cisa, Mercenasco, Brosso, Montanaro;

VISTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 36/2023, è la geom. Luciana MELLANO, il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e, che lo stesso, dichiara di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6 bis della L. 241/90;
- il Responsabile della C.U.C., per le procedure di gara, è la geom. Luciana MELLANO;

VISTI :

- gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- gli articoli 2, co. 3 e 17, co. 1 del d.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bosconero" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 18.12.2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO necessario attivare una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. LGS. 31 marzo 2023 n. 36;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice Contratti questo Comune ha adottato il [programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi](#), nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili ed approvato l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
- l'intervento per il quale si procede, il cui CUP è indicato in oggetto, è stato previsto nell'ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici – prima annualità di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023;
- le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un [interesse transfrontaliero](#) certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per le seguenti considerazioni:
 - In via generale, occorre rilevare che le procedure specifiche previste dalle direttive comunitarie si applicano soltanto ai contratti il cui valore supera la soglia prevista espressamente nelle direttive stesse (Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, causa C-59/00, Vestergaard). Pertanto, in via di massima, gli Stati non sono obbligati a rispettare le disposizioni contenute nelle direttive per gli appalti il cui valore non raggiunga la soglia fissata da queste ultime (v., in tal senso, Corte di Giustizia, sentenza 21 febbraio 2008, causa C-412/04, punto 65);
 - L'affidamento può esser considerato di interesse transfrontaliero quando risulta di rilevanza per operatori di più Paesi. Tale concetto viene definito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con Comunicazione 2006/C 179102, ma non dalla normativa italiana, la suddetta Comunicazione infatti, riguarda il diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti e non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", nonché con numerose sentenze (sentenze del 15 maggio 2008 SECAP e Santorso, C-147/06 e C-148106, EU:C2008:277 punti 20 e 21; 11/12/2014 C-113/13, EU:C:2014:2440, punti 45 e 46; 18/12/2014, C-470/13, EU:C:2014:269 punto 32; 16/04/2015, C-278/14, EU:C:2015:228 punto 16).
 - La Commissione UE ha evidenziato che l'interesse transfrontaliero deve risultare, in maniera netta, da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in oggetto, quali a titolo esemplificativo:
 - Esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri;
 - Consistenza dell'importo dell'appalto inferiore alle soglie comunitarie Il valore stimato dei lavori a base di gara non risulta rilevante e ampiamente al di sotto della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del Dlgs. 36/2023;
 - Presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi;
 - Luogo di esecuzione dei lavori non in prossimità di zona di confine di Stato;
 - Caratteristiche specifiche di lavorazioni e materiali utilizzati;
 - Caratteristiche tecniche dell'appalto ed in particolare la prestazione richiesta non richiede competenze particolari che possono essere facilmente reperite solo all'estero;

- La Giurisprudenza Italiana, per valutare la presenza di un interesse transfrontaliero, ha richiamato i criteri elaborati dalla Commissione Europea, a tal proposito infatti, la sentenza del Tar Lombardia n.165 del 4 Marzo 2024 ha precisato che rispetto ai criteri di cui sopra, quello della consistenza economica dell'appalto, è senza dubbio, non solo il criterio principale, ma anche il parametro in base al quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi presenti nella fattispecie.
L'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente integrale applicazione delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato; cioè per garantire a tutti gli operatori stabiliti nel territorio dell'unione Europea, le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all'interno degli Stati Membri.
- L'esecuzione del presente appalto non prevede lavorazioni tecnicamente rilevanti trattandosi di lavori edili inquadrabili nella categoria prevalente **OG1_cl. III°**;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiori alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: lavori edili di adeguamento sismico e riqualificazione energetica scuola primaria;
- Importo stimato del contratto: € 997.420,04 (importo complessivo a base d'appalto);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C), del Codice dei Contratti;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6 bis della L. 241/90;

CONSIDERATO che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto da CIG acquisito in sede di invio tramite la piattaforma <https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it> ;

DATO ATTO altresì che l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO DI stabilire che:

- È necessario procedere all'avvio delle procedure di scelta del contraente a cui affidare i lavori, mediante l'attivazione della procedura più idonea a conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 e 225, comma 9, Dlgs. n. 36/2023 sarà posto a base di gara il progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 49/2024 del 21.08.2024;
- per l'affidamento del presente lavoro sarà espletata la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), Dlgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto di importo compreso fra Euro 150.000,00 ed Euro 1.000.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi degli artt. 50, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023;
- si procederà tramite CUC attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica certificata <https://associazioneconsortile.acquistitelematici.it> previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati dall'elenco in deposito alla Stazione Appaltante, idonei all'esecuzione di lavori edili ricadenti nella categoria prevalente "OG1_cl. III°", categoria oggetto del presente appalto, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, di cui all'art. 49 del Codice;
- l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);
- la soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 del Dlgs. n. 36/2023;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del Dlgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Dlgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste ai partecipanti garanzie provvisorie di cui all'art. 106. Comma 1 del Codice;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Dlgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO, altresì, che i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- i requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;
- i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023, i secondi costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere e dalla certificazione del sistema di qualità aziendale;

DATO ATTO che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale – settore OO.PP, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente e del 100% delle categorie scorporabili, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- è ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà alla suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;
- sono ammesse modificazioni contrattuali in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120 e relativi allegati (II.14 – II.16) del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE 2.0 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) sul portale secondo quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RITENUTO , inoltre:

- di approvare i documenti per l'appalto di cui trattasi;
- di rendere pubblici i nominativi delle ditte invitate solo a seguito dell'espletamento della gara per ragioni di correttezza del procedimento;

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 621 del 20.12.2022 (pubblicata sulla GU 58 del 09.03.2023) che stabilisce, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005, l'entità della contribuzione dovuta per l'anno 2024, commisurata all'importo posto a base di gara, fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
<i>Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000</i>	<i>Euro 410,00</i>	<i>Euro 90,00</i>

ATTESO CHE:

- il CUP rilasciato per la gara in oggetto è : **J55E21000070006**;
- il CIG rilasciato per la gara in oggetto è consultabile nella piattaforma di gestione della procedura di gara;

VISTI :

- il Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

CONSIDERATO che la presente determinazione verrà pubblicata con esclusione degli allegati per i quali è differita la pubblicazione, sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata secondo cui "*Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa*";

RICONOSCIUTA la competenza della sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio interessato all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla formazione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Tecnico per quanto riguarda la regolarità tecnica;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 107, comma 3 de T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Lombardore di procedere, per l'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori di **“ADEGUAMENTO SISMICO (1^ FASE) E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “P.F. VAYRA” DI BOSCONERO”**, con il metodo della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Dlgs. N. 36/2023, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici, individuati dall'Albo Casellario ANAC per la Regione Piemonte e categoria adeguata e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, di cui all'art. 49 del Codice, per un importo complessivo a base d'asta di **Euro 997.420,04** di cui *Euro 576.995,43 per lavori, soggetti a ribasso d'asta*, Euro 393.858,37 per costi manodopera ed Euro 26.566,24 quali oneri per la sicurezza, entrambi **non soggetti a ribasso d'asta**. Resta salva, per quanto riguarda il costo della manodopera, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Di indire, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c, del d.lgs. 36/2023, e si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio del miglior prezzo offerto sull'importo a base di gara al netto dei costi della manodopera e gli oneri di sicurezza (Euro 997.420,04 di cui *Euro 576.995,43 per lavori, soggetti a ribasso d'asta*, Euro 393.858,37 per costi manodopera ed Euro 26.566,24 quali oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta.).
4. Di dare atto che:
 - l'appalto per l'esecuzione dei lavori è determinato con corrispettivo a corpo, ai sensi dell'art. 31, dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Dlgs. 36/2023, si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo lavori a base di gara con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Dlgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.
5. Di individuare in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento diretto del contratto d'appalto dei lavori in oggetto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 17, c. 1, T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO (1^ FASE) E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “P.F. VAYRA” DI BOSCONERO”
FINE DA PERSEGUIRE	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 17, c. 1, T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è l'individuazione del migliore offerente per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
FORMA DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 18, c. 1, T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 18, c.1, D.Lgs. n. 36/2023, è quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da perfezionare in forma PUBBLICA AMMINISTRATIVA a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 17, c. 1, T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Quelle risultanti dalla documentazione componente il progetto esecutivo approvato di cui alle premesse.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. c)	La scelta dell'operatore economico sarà fatta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1. lett. c), previa consultazione di n. 5 operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante, in applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, mediante piattaforma telematica in dotazione.
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	D. Lgs. n. 36/2023, art. 50, c. 4	La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del “prezzo più basso” rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in Euro 997.420,04 (I.V.A. esclusa) in applicazione di quanto previsto dall'art. 50, c. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 , mediante la presentazione dell'offerta più bassa sull'importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza e costi della manodopera) con la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un prezzo pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Dlgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	Art. 119, D.Lgs. n. 36/2023	Ai sensi dell'art. 119 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 36/2023, per l'intervento di cui trattasi, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente (OG1 – cl. III°) e del 100% delle categorie scorporabili, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.
CARATTERISTICHE DEI LAVORI	Linee Guida ANAC n. 4	Lavori di cui alla categoria OG1 Classe III – “Edifici civili e industriali” .
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'AFFIDO LAVORI	Linee Guida ANAC n. 4	Importo appalto Euro 997.420,04 di cui Euro per lavori 576.995,43 a base d'asta, Euro 393.858,37 per costi manodopera ed Euro 26.566,24 per oneri per la sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge.
REVISIONE PREZZI	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 60	Per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà alla suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023.
MODIFICA CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE	D.Lgs. n. 36/2023 Art. 120, comma 14 e allegati (II.14 – II.16)	Sono ammesse modificazioni contrattuali in corso di esecuzione.

6. Dare atto, altresì, che:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (consultabile nella piattaforma di gestione della procedura di gara) e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
 - per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante affidamento diretto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto, CUP n. **J55E21000070006** che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).
7. Di approvare la seguente documentazione di gara:
- ⇒ **Allegato 1 - Lettera di invito**
 - ⇒ **Allegato 2 - Istanza di partecipazione**
 - ⇒ **Allegato 3 - Dichiarazione del titolare effettivo**
 - ⇒ **Allegato 4 - Patto di integrità**
 - ⇒ **Allegato 5 - Dichiarazione assenza conflitto di interesse**
 - ⇒ **Allegato 6 - Dichiarazione DGUE**
 - ⇒ **Allegato 7 - Informativa privacy**
 - ⇒ **Allegato 8 - Modello offerta economica**
8. Di disporre che la presente determinazione, unitamente alla documentazione di gara e al progetto esecutivo, vengano trasmesse alla Centrale Unica di Committenza C.U.C. individuata presso il Comune capofila di Lombardore, per l'indizione della procedura gara.
9. Di omettere la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, ai fini del rispetto delle disposizioni per la segretezza in conformità all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
10. Di stabilire che il relativo contratto d'appalto venga stipulato (sulla base dello schema facente parte degli elaborati di progetto esecutivo) con corrispettivo contrattuale "a corpo" ai sensi dell'art. 31, dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sui Contratti Pubblici vigente;
11. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato:
- all'Albo Pretorio del Comune di Bosconero;
 - sul portale "Amministrazione Trasparente" in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.
12. di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

**Il Responsabile del Settore
TECNICO**

F.to : MELLANO Luciana

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs 267/2000.

C / R	Anno	Imp / Sub	Intervento	Capitolo	Articolo	Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Bosconero, lì _____

Il Segretario Comunale

F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bosconero, _____

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott.ssa Daniela